

Bruxelles, 13 febbraio 2025
(OR. en)

6215/25

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0249(COD)**

**VOTE 4
INF 14
PUBLIC 4
CODEC 131**

NOTA

Oggetto:

- Risultato della votazione
- REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione
 - = Adozione dell'atto legislativo
 - = Risultato della procedura scritta conclusa il 18 dicembre 2024

Il risultato della votazione sull'atto legislativo in oggetto figura nell'allegato 1 della presente nota.

Documento di riferimento:

PE-CONS 98/24

data della decisione di ricorrere alla procedura scritta da parte del Coreper:

11 dicembre 2024.

Le dichiarazioni e/o motivazioni di voto figurano nell'allegato 2 della presente nota.



General Secretariat of the Council

Institution: **Council of the European Union**
 Session:
 Configuration:
 Item: **2024/0249(COD)** (Document: **98/24**)
 Voting Rule: **qualified majority**
 Subject: **REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2023/1115 as regards provisions relating to the date of application**

Vote	Members	Population (%)
Yes	27	100%
No	0	0%
Abstain	0	0%
Not participating	0	
Total	27	

Sitting date: **18/12/2024**

Final result



Member State	Population (%)**	Vote	Member State	Population (%)**	Vote
BELGIQUE/BELGIË	2,61		LIETUVA	0,63	
БЪЛГАРИЯ	1,44		LUXEMBOURG	0,15	
ČESKO	2,40		MAGYARORSZÁG	2,13	
DANMARK	1,31		MALTA	0,12	
DEUTSCHLAND	18,72		NEDERLAND	3,99	
EESTI	0,30		ÖSTERREICH	2,02	
ÉIRE/IRELAND	1,15		POLSKA	8,37	
ΕΛΛΑΔΑ	2,31		PORTUGAL	2,33	
ESPAÑA	10,67		ROMÂNIA	4,23	
FRANCE	15,11		SLOVENIJA	0,47	
HRVATSKA	0,85		SLOVENSKO	1,21	
ITALIA	13,25		SUOMI/FINLAND	1,24	
ΚΥΠΡΟΣ	0,20		SVERIGE	2,34	
LATVIJA	0,42				

* When acting on a proposal from the Commission or the High Representative, qualified majority is reached if at least 55 % of members vote in favour (15 MS) accounting for at least 65% of the population.

** Indicative percentage of the population of the Union (%). The qualified majority is calculated in accordance with the population figures adapted each year.

For information: <http://www.consilium.europa.eu/public-vote>

Dichiarazione dell'Austria

L'Austria condivide gli obiettivi generali del regolamento dell'UE sulla deforestazione (EUDR), ossia arrestare la deforestazione e il degrado forestale in tutto il mondo. Tali obiettivi devono essere conseguiti attraverso misure proporzionate ed efficienti, concentrando le risorse e gli sforzi di attuazione sulle regioni in cui la deforestazione è effettivamente in atto. Ciò costituirebbe un onere amministrativo minimo sia per le imprese che per le autorità e deve applicarsi in particolare ai paesi a basso rischio di deforestazione, garantendo nel contempo la certezza del diritto a tutti gli attori lungo la catena del valore. L'Austria è stata quindi tra i primi paesi a chiedere un rinvio della data di applicazione dell'EUDR e fa riferimento alla sua nota presentata tra i punti "Varie" al Consiglio "Agricoltura e pesca" il 26 marzo 2024.

L'Austria accoglie con favore il fatto che si possa raggiungere un accordo che preveda un rinvio di un anno della data di applicazione dell'EUDR, nonché il previsto riesame da parte della Commissione entro giugno 2028 per analizzare ulteriori misure volte a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi e voterà pertanto a favore del testo. Allo stesso tempo, l'Austria si rammarica del fatto che non vi sia stato tempo sufficiente per discutere ulteriori semplificazioni amministrative. Durante il periodo di transizione prolungato occorre proseguire i lavori per migliorare e sviluppare una soluzione semplice e pratica per l'attuazione del regolamento, in particolare tenendo conto delle PMI e garantendo condizioni di parità. È necessario evitare condizioni di concorrenza sleale per le imprese europee, in particolare attraverso un sistema di informazione relativo all'EUDR ben funzionante e adattato alle esigenze delle imprese lungo la catena del valore.

L'Austria invita la Commissione a migliorare ulteriormente le domande più frequenti e gli orientamenti, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i settori economici interessati dall'EUDR.

Dichiarazione della Svezia

Dall'adozione del regolamento, la Svezia ha contribuito ai lavori formali e informali per chiarire le sue numerose ambiguità. Viste le rimanenti incertezze, la Svezia chiede dal febbraio 2024 di rinviare la data di applicazione per consentire un'attuazione ordinata e giuridicamente certa per le persone giuridiche e fisiche. La Svezia ritiene che la proposta della Commissione relativa a un rinvio di 12 mesi non sia all'altezza di quanto necessario, in particolare per i piccoli coltivatori dei paesi terzi. Il sistema di informazione della Commissione deve inoltre funzionare efficacemente in tempo utile prima dell'entrata in vigore del regolamento, al fine di consentire alle imprese di adeguare le proprie attività. Inoltre, il documento di orientamento della Commissione e le nuove domande più frequenti introducono ulteriori elementi di incertezza che devono essere chiariti ben prima dell'inizio dell'applicazione del regolamento.

La Svezia ritiene necessario semplificare le norme e reputa che la Commissione debba adottare ulteriori misure per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. La Svezia si compiace del fatto che anche il Parlamento europeo sembri condividere questa opinione. Sono necessarie modifiche sulla base di proposte, previa valutazioni d'impatto, che non falsino la concorrenza né rischino di creare distorsioni. Nel complesso resta il problema che, a causa del regolamento, le imprese devono far fronte a oneri amministrativi sproporzionatamente elevati per evitare sanzioni sproporzionatamente severe o conseguenze economiche sproporzionatamente negative. Le disposizioni del regolamento e la sua applicazione devono essere più equilibrate in termini sia di oneri amministrativi che di sanzioni, anche per quanto riguarda il ritiro dei prodotti venduti sfusi. La Svezia resta dell'opinione che un regolamento più contenuto e funzionale contribuisca maggiormente allo sviluppo globale sostenibile. Tuttavia, poiché il calendario proposto per l'attuazione è preferibile alla situazione attuale, la Svezia è favorevole al rinvio dell'applicazione. La Svezia accoglie con favore l'impegno della Commissione a ridurre gli oneri amministrativi, espresso nel contesto del trilogio, ed esorta la Commissione a fare tutto il possibile nel quadro del regolamento vigente e ad avviare un riesame finalizzato a semplificare il quadro normativo prima del 2028. Tale riesame dovrebbe inoltre analizzare la possibilità di un'ulteriore semplificazione per le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o parti di paesi a basso rischio di deforestazione e degrado forestale.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ribadisce il suo impegno ad alleggerire gli oneri che gravano sulle imprese riducendo gli obblighi amministrativi ed eliminando gli oneri burocratici superflui.

Per quanto riguarda gli oneri che derivano dal regolamento (UE) 2023/1115, la Commissione intende fornire ulteriori chiarimenti, esaminare ulteriori semplificazioni e razionalizzare gli obblighi di comunicazione e documentazione, mantenendo solo quelli strettamente necessari, nel pieno rispetto degli obiettivi del regolamento. A tal fine e per trattare le suddette questioni, la Commissione pubblicherà un'edizione aggiornata degli orientamenti e delle domande frequenti. La Commissione continuerà anche a rispondere alle osservazioni dei portatori di interessi e degli Stati membri e ad aiutare i commercianti e gli operatori ad attuare il regolamento, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza lungo tutta la catena del valore.

Per permettere ai commercianti e agli operatori, in collaborazione con le autorità competenti, di adempiere alle prescrizioni del regolamento, la Commissione sta dando la priorità alla messa in funzione del sistema di informazione. Anche la classificazione che scaturisce dall'analisi comparativa in base ai rischi è fondamentale per garantire prevedibilità agli operatori, ai commercianti, ai paesi produttori e alle autorità competenti nell'applicazione del regolamento. La Commissione si impegna fermamente a predisporre il sistema di informazione e la proposta di classificazione in base ai rischi il più presto possibile, al più tardi sei mesi prima che il regolamento prenda effetto.

Nell'ambito del riesame generale del regolamento, previsto entro il 30 giugno 2028, la Commissione vaglierà, eventualmente sulla base di una valutazione di impatto, misure aggiuntive per semplificare e ridurre gli oneri amministrativi. Esaminerà tra l'altro la necessità e la fattibilità di ridurre gli obblighi relativi all'approvvigionamento da paesi e parti di essi che hanno raggiunto risultati positivi in linea con gli obiettivi del regolamento.
